



INFORMATIVA WEB SULLA PROCEDURA *WHISTLEBLOWING*

Nomisma S.p.A. promuove un comportamento etico e trasparente e ringrazia chi contribuisce al controllo interno della *compliance* con la propria segnalazione.

La Società, con delibera del Consiglio di amministrazione, ha provveduto ad adottare una specifica procedura *Whistleblowing* secondo il D. Lgs. 24/2023.

1. Cos'è il *Whistleblowing*?

Con il termine *whistleblowing*, tradotto in italiano con “segnalazione”, si fa riferimento alla situazione in cui vengono a trovarsi coloro che, in ragione dell’attività lavorativa svolta, giungono a conoscenza di violazioni commesse nel contesto lavorativo e ne condividono il contenuto al fine di fermare i comportamenti illeciti.

Infatti, la partecipazione attiva e responsabile dei dipendenti e di terze parti attraverso la segnalazione di eventuali comportamenti non conformi all’etica del lavoro e alla normativa vigente, permette alla società di individuare eventuali problematiche e di adottare tempestivamente tutti i correttivi necessari, prevenendo il rischio che si verifichino reati e danni di tipo economico o reputazionale.

2. Chi sono i segnalanti?

I segnalanti sono tutti coloro che possono inviare una segnalazione: dipendenti, ex dipendenti, candidati a posizioni lavorative, tirocinanti, partner, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, soci e, più in generale, chiunque sia legato all’attività aziendale.

3. Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione potranno essere, in generale, le violazioni del diritto europeo, ed il diritto nazionale che ne consente l’applicazione, tra cui rientrano anche gli illeciti che ledono gli interessi finanziari dell’unione, che riguardano il mercato interno, la concorrenza e gli aiuti di stato o gli illeciti in violazione delle imposte sulle società. Inoltre, possono essere segnalate tutte le violazioni del D. Lgs. 231/2001, del Modello 231 della Società e del Codice Etico.

La segnalazione deve essere adeguatamente circostanziata, cioè deve contenere dettagli sufficienti a consentire di accertare i fatti segnalati (es.: gli elementi che consentono di identificare i soggetti coinvolti, il contesto, il luogo e il periodo temporale dei fatti segnalati corredati da tutta la documentazione a supporto di cui il segnalante abbia pronta disponibilità).

I canali *whistleblowing* non possono essere utilizzati per i reclami commerciali o per le contestazioni e le richieste legate ad interessi di carattere strettamente personale.

Le segnalazioni devono basarsi su sospetti fondati ed elementi di fatto, qualora il segnalante dovesse agire in mala fede, potranno essere comminate sanzioni disciplinari nei suoi confronti.

4. Modalità di segnalazione

La segnalazione *whistleblowing* può essere effettuata attraverso:

- una **segnalazione scritta** via **posta cartacea** (ordinaria o raccomandata) c/o la sede di Nomisma S.p.A., Società di studi economici, Strada Maggiore, n. 44, 40125 – Bologna (BO), con l'indicazione della dicitura “**RISERVATA all'attenzione del Gestore delle segnalazioni**” sulla busta;
- una **segnalazione orale** attraverso l'apposita **casella di messaggistica vocale** dedicata, collegata direttamente al Gestore delle segnalazioni. Per effettuare una segnalazione orale, è necessario seguire i seguenti passaggi:
 - Per gli esterni, comporre il numero +39-051-6483105;
 - per gli interni, digitare il 105;

Dopo il messaggio registrato, lasciare la segnalazione, specificando il consenso al trattamento dei dati.

Il segnalante è tenuto ad indicare i propri recapiti per consentire lo scambio di informazioni con il Gestore, nel pieno rispetto della riservatezza necessaria ai fini dell'attuazione del D. Lgs. 24/2023.

5. Riservatezza

È garantita la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, nel rispetto delle norme previste dal GDPR e dal Codice della Privacy.

Fanno eccezione i casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale o dell'art. 2043 del Codice Civile, nonché delle ipotesi in cui per legge l'anonimato non possa essere opposto (vale a dire: indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

6. Divieto di ritorsioni

È vietata ogni forma di ritorsione personale o professionale in ragione della segnalazione effettuata. Se si ritiene di aver subito discriminazioni o ritorsioni a causa della segnalazione, è possibile comunicarlo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Le ritorsioni asseritamente subite devono essere caratterizzate da una connessione con la segnalazione effettuata.

Per maggiori informazioni si può consultare [questo link](#).